

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 3015

Data emissione: 06/12/2024

Argomenti: **Servizi di architettura e Ingegneria,Calcolo appalto**Oggetto: **servizi di ingegneria e architettura e calcolo valore appalto**

Quesito: Visto il recente comunicato del Presidente di ANAC del 10 luglio 2024 recante dei chiarimenti in merito al calcolo del valore stimato dell'appalto e al conseguente rispetto del divieto di frazionamento artificioso degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura, posto che in più punti all'interno del documento viene ricordato che la Stazione Appaltante, a fronte di un'opera o di un intervento unitario, deve sommare - anche in caso di divisione in lotti - l'importo a base d'asta di tutti i servizi tecnici da affidare eventualmente all'esterno, al fine di una applicazione corretta dell'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, si chiede se debbano essere computati all'interno della sommatoria complessiva anche quegli incarichi tecnici, funzionali alla realizzazione dell'opera unitaria ma soggetti a espressa incompatibilità rispetto agli incarichi di progettazione, direzione lavori, ecc ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 (collaudatore tecnico-amministrativo, collaudo statico) e dell'art. 34 dell'All. I.7 del medesimo Decreto (verifica del progetto) e eventualmente se gli stessi debbano conseguentemente essere affidati con lotti separati dal resto degli incarichi - viste le incompatibilità sopra richiamate.

Risposta aggiornata Con riferimento al primo quesito posto, la risposta è negativa. Pertanto, qualora, per detti incarichi, debba procedersi con affidamenti all'esterno delle amministrazioni, necessiteranno affidamenti separati dagli altri incarichi.